

**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** DIRITTI COLLETTIVI

## DETERMINAZIONE

N. A12991 del 19/12/2012

Proposta n. 26194 del 11/12/2012

**Oggetto:**

USI CIVICI - Associazione Agraria di Civitavecchia (RM) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreno di demanio collettivo in favore dei Sigg. CAMPANELLI Annarita e Fabio, e contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

**Proponente:**

Estensore	ROIA MARIACONCETTA	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	F. BURGO BASILIO	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Associazione Agraria di Civitavecchia (RM) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreno di demanio collettivo in favore dei Sigg. CAMPANELLI Annarita e Fabio, e contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Diritti Collettivi;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A06551 del 26/06/2012 “Delega ex art. 166 del R.R. n. 1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio”;

VISTI gli artt. 9 e 10 della L.16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28, n.332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTA la Circolare n. 2/T del 26/02/2004 e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

DATO ATTO che:

- in data 17/01/2012 con prot. n. 19778 è pervenuto alla Direzione Regionale Agricoltura un progetto di legittimazione – redatto dal perito demaniale Arch. Paola Rossi – riguardante l'occupazione abusiva di un terreno appartenente al demanio collettivo dell'Associazione Agraria di Civitavecchia e censito al N.C.T. del Comune medesimo al Foglio n. 12, part. n. 465, di Ha 0.74.40, in favore dei Sigg. Campanelli Annarita, Campanelli Fabio e Campanelli Marco;
- in data 03/02/2012 con nota prot. n. 49671 il predetto progetto è stato inviato dalla Direzione Regionale Agricoltura all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928 n. 332;

PRESO ATTO che l'Associazione Agraria di Civitavecchia con nota n. 356 del 02/05/2012, nel restituire la proposta di legittimazione, ha trasmesso:

- copia della proposta di legittimazione redatta dal suindicato perito demaniale;
- la certificazione dell'avvenuto deposito degli atti istruttori alla Segreteria dell'Ente e della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente medesimo dal 28/02/2012 al 10/04/2012;
- l'avviso di notifica degli atti istruttori agli interessati;
- la rinuncia alla legittimazione, pro quota parte, da parte del Sig. Campanelli Marco datata 05/04/2012;
- la dichiarazione attestante che per il progetto di legittimazione di che trattasi, entro i termini prescritti, è stata presentata una osservazione da parte della stessa Associazione Agraria di Civitavecchia, giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 07 del 17/03/2012 trasmessa con la medesima nota n. 356/2012;
- la certificazione dell'avvenuto versamento da parte degli occupatori del capitale di affrancazione stabilito nel progetto di legittimazione, ai fini della contestuale affrancazione del canone enfiteutico ai sensi dell'art. 33 del R.D. 332/1928;

VISTE le controdeduzioni alla summenzionata osservazione del perito demaniale Arch. Paola Rossi, acquisite al protocollo n. 172079 della Direzione Regionale Agricoltura il 18/04/2012,

nelle quali, tra l'altro, acquisita la rinuncia alla legittimazione pro quota parte del Sig. Campanelli Marco, propone l'aggiornamento della proposta di che trattasi in favore di Campanelli Annarita e Fabio, e le ulteriori osservazioni prodotte dall'A.A. di Civitavecchia con Deliberazione del Consiglio di Amministrazioni n. 21 del 14/06/2012;

PRESO ATTO che con nota n. 523989 del 30/11/2012 la Direzione Regionale Agricoltura ha rigettato le osservazioni presentate dalla A.A. di Civitavecchia di cui alle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 07/2012 e n. 21/2012 sopra citate, rilevando che esse sono state oggetto di puntuali e consistenti controdeduzioni, di carattere tecnico e giuridico, da parte del perito demaniale trasmesse con la citata nota 172079/2012, e perché di fatto reiterano contenuti di carattere generico formulate in precedenti proposte di legittimazione, puntualmente rigettati dalla Direzione Regionale Agricoltura, sia nel merito che nel diritto, per evidenti carenze di consistenti argomentazioni tecnico-giuridiche;

RITENUTO di accogliere la rinuncia del Sig. Campanelli Marco e di approvare l'aggiornamento della proposta del perito demaniale in favore esclusivamente della Sig.ra Campanelli Annarita e del Sig. Campanelli Fabio;

PRESO ATTO che dai richiamati elaborati progettuali risulta che:

- a) l'occupazione del terreno risale ad oltre un decennio;
- b) sul terreno sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- c) l'occupazione non interrompe la continuità del demanio;
- d) gli occupatori sono in regola con il pagamento dei canoni previsti dall'art. 10 della L. 1766/1927, così come attestato dall'Associazione Agraria di Civitavecchia;

VISTO il Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Civitavecchia per il terreno di che trattasi, dal quale risulta che lo stesso ricade, secondo il vigente PRG, in Zona Agricola;

CONSIDERATO che di conseguenza, sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del progetto di legittimazione, redatto dal perito demaniale Arch. Paola Rossi, riguardante l'occupazione abusiva del terreno appartenente al demanio collettivo dell'Associazione Agraria di Civitavecchia in favore dei Sigg. Campanelli Annarita e Fabio, con la contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica;

RITENUTO che le spese istruttorie e quelle inerenti e consequenziali, nessuna esclusa o eccettuata, vanno a carico degli occupatori;

Per le motivazioni in premessa esposte,

#### D E T E R M I N A

Di rigettare le osservazioni prodotte dalla Associazione Agraria di Civitavecchia.

Di legittimare l'occupazione abusiva del terreno appartenente al demanio collettivo dell'Associazione Agraria di Civitavecchia, di cui al progetto redatto dal perito demaniale, Arch. Paola Rossi, a favore di:

Intestatari terreno	Comune Censuario	Dati Catastali		Superficie catastale Ha	Canone Annuo €	Capitale Affranc. €
		Fg	Part.			
CAMPANELLI Annarita, n. a Civitavecchia il 13/06/1967, C.F.: CMP NRT 67H53 C773O; CAMPANELLI Fabio, n. a Civitavecchia il 31/08/1964, C.F.: CMP FBA 64M31 C773U.	Civitavecchia	12	465	0.74.40	451,26	9.025,20
				0.74.40	451,26	9.025,20

mediante imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica pari ad € 451,26 (quattrocentocinquantuno/26) il quale, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 26/02/1928, n. 332, viene contestualmente affrancato in favore degli intestatari medesimi, mediante l'avvenuto pagamento del relativo capitale di affrancazione pari ad € 9.025,20 (novemilaventicinque/20) a favore dell'Associazione Agraria di Civitavecchia.

Conseguentemente viene legittimato il possesso di un terreno appartenente al demanio collettivo dell'Associazione Agraria di Civitavecchia di Ha 0.74.40 e il terreno oggetto della presente legittimazione diventa di esclusiva proprietà dei Sigg. Campanelli Annarita e Campanelli Fabio, libero da qualsiasi diritto di uso civico.

Il capitale di affrancazione versato dovrà essere investito in titoli di debito pubblico, intestati all'Associazione Agraria di Civitavecchia e vincolati a favore della Regione Lazio per essere destinati, previa autorizzazione della stessa, ad opere permanenti d'interesse generale di quella popolazione.

Le spese d'istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste a carico dei richiedenti la legittimazione.

Il presente atto è adottato nell'interesse dei richiedenti e dell'Associazione Agraria di Civitavecchia, quale soggetto titolare dei diritti civici, la quale dovrà, conseguentemente, procedere alla registrazione e trascrizione nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa in materia, rispondendone in solido con i richiedenti medesimi per gli aspetti fiscali e tributari.

Per effetto dell'art. 2 della legge 1.12.1981, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro ed altre imposte.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente determinazione verrà pubblicata.

Il Direttore  
Roberto Ottaviani